

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

(il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del _____ con Del. N°
_____)

INTRODUZIONE

La Scuola, di per sé, è la principale fonte di esperti necessari per la formazione degli alunni, in quanto le competenze dei docenti sono calibrate per ciascun grado ed ordine di scuola. Tuttavia, soprattutto con l'avvento dell'Autonomia scolastica, possono essere attivati progetti formativi di approfondimento specifico di alcune aree oppure di apprendimenti trasversali, che non trovano corrispondenza nelle previsioni ministeriali e nelle competenze dei docenti di quella particolare Istituzione Scolastica che li propone a favore dei propri alunni. In questi casi è possibile far ricorso ad Esperti esterni all'Istituzione Scolastica. Si ricorre, inoltre, ad Esperti esterni quando la formazione riguarda non gli alunni, ma il Personale scolastico (Docenti ed ATA), che l'I.S.A. è autorizzata ad attuare. Un terzo caso riguarda la Consulenza di Esperti per particolari attività non di carattere formativo. Le modalità di ricerca e la contrattualizzazione di tali esperti sono definite dalla Legge, dai Decreti e dalle Circolari Ministeriali. Tuttavia vi sono comunque dei margini operativi, che il presente Regolamento intende evidenziare e disciplinare. Inoltre, l'adozione di questo Regolamento risponde ad una necessità di legge, in quanto l'art. 6-bis del D.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente che le Amministrazioni provvedano a rendere pubblici i criteri di selezione ancor prima di procedere alla selezione stessa.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e nello specifico gli articoli N.43,N.44,N.45

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene stabilito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art.44 c.4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale 3 dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento

di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'art.45, comma 2, lettera h, può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l'art.45 c.2 lettera h, secondo cui al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n°165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO in particolare l'art.7 c.6 e c. 6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente;

VISTA la nota ministeriale n. 25415 del 4 novembre 2021 con la quale è stato trasmesso alle scuole lo schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), D.I. n. 129/2018;

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON e la successiva "errata-corrige" Prot. AOODGEFID\0035926 del 21/09/2017;

PREMESSO

che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati; che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art.44 c 4 D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA

Ai sensi dell'art. 43 del D.I. n. 129/2018 il seguente regolamento, che va a costituire parte integrante del regolamento d'Istituto, in materia di contratti di prestazione d'opera con esperti interni ed esterni all'istituzione scolastica.

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 40 del D.A. n. 895/2001, il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Art. 2 - Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, l'istituto, verificata l'impossibilità di utilizzare personale interno comunque disponibile, in coerenza con le disponibilità finanziarie e le esigenze didattiche da soddisfare e in base alle specifiche competenze professionali richieste all'esperto, provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazione d'opera con esperti interni o esterni;
- specifiche convenzioni con altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Requisiti soggettivi e professionali

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti italiani o stranieri in grado di apportare la richiesta esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico proposti.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.53 del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i docenti di altre istituzioni scolastiche si applica l'art. 35 "Collaborazioni plurime" del CCNL-scuola 29.11.2007. Per le attività di formazione ed aggiornamento organizzate dall'Amministrazione, l'affidamento di incarichi ad esperti esterni terrà conto delle eventuali indicazioni dalla stessa fornite.

Criteri

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
- garantire la qualità della prestazione,
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili,
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio,
- fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29/11/2007,
- nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Art. 4 - Avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del PTOF adottato e dei progetti proposti nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad "esperti" e ne dà informazione con uno o più avvisi pubblicati all'Albo della scuola e sul Sito web ufficiale. Gli avvisi indicheranno modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre e l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. I candidati devono essere in possesso sia dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego che di quelli professionali specificatamente richiesti. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire l'incarico.

Art. 5 - Determinazione del compenso

Il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti, di norma e salvo espressa difforme indicazione, è quello previsto dal CCNL comparto scuola 29/11/2007 e dal Decreto Interministeriale 12/10/1995, n. 326 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione".

Per particolari progetti appositamente finanziamenti da altri Enti, per la determinazione dei compensi si farà riferimento alle disposizioni specifiche.

Il compenso orario lordo e onnicomprensivo di tutti gli oneri non può essere superiore a € 80.00; eventuali compensi superiori a tale tariffa vanno preventivamente deliberati dal consiglio d'istituto.

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno,
- delle disponibilità finanziarie programmate,
- il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Art.6 - Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa, effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri per l'attribuzione degli incarichi:

a) Per le figure di esperti esterni si richiederà documentata esperienza in attività pluriennali per l'area interessata e saranno in particolare presi in considerazione i seguenti criteri:

- adeguatezza dei titoli;
- rilevanza del curriculum (laurea, titoli di specializzazione, abilitazioni specifiche);
- esperienze specifiche nella particolare area di intervento;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento/attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze specifiche.
- Per garantire la qualità degli interventi formativi in lingua straniera, verrà data priorità assoluta agli esperti di lingua madre.

b) Per le figure di esperti interni, tutor, docenti, co-docenti saranno considerati prevalenti i seguenti elementi:

- Disponibilità individuale espressa dal personale;
- Competenze specifiche documentate;
- Esperienze ed incarichi specifici nella particolare area di intervento;
- Corsi di formazione aggiornamento pertinenti;
- L'adeguatezza dei titoli culturali e professionali.

c) Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante è comunque necessario valutarne l'idoneità, accertarne i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che deve possedere per accedere all'insegnamento;

d) Tutti i titoli documentati, ove richiesto per la formulazione di eventuali graduatorie di merito, potranno avere attribuito il seguente punteggio:

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE
 PUNTEGGIO
 ESTERNO ED INTERNO**

	TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO
A	Diploma di Laurea specifico <i>Quadriennale o specialistica/magistrale</i>	Votazione fino a 107/110 Punti 8 Votazione 108 a 110/110 Punti 10 Votazione 110/110 e lode Punti 12
B	Laurea triennale specifica Punteggio non cumulabile con il punto A	6
C	Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (<i>valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B</i>)	4
D	Corso post-laurea afferente la tipologia dell'intervento (<i>Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento</i>)	3 (fino a 9 pt)
E	Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell'intervento	1 (fino a 3 pt)
F	Pubblicazioni inerenti le attività previste	1 (fino a 3 pt)

	TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI	PUNTEGGIO
G	Congruità, originalità e valenza del Piano di lavoro presentato	<i>Fino a 20 pt</i>
H	Esperienze di docenza in progetti coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore)	3 (fino a 15 pt)
I	Esperienze di tutoraggio in progetti coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore)	1 (fino a 5 pt)
L	Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore)	1 (fino a 5 pt)
M	Certificazione di competenze informatico/tecnologiche	2 (fino a 6 pt)
N	Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza	3 (fino a 15 pt)

Per le valutazioni di cui al presente articolo il Dirigente può nominare una apposita commissione interna, cui affidare compiti di istruzione e proposta di graduatoria, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri richiamati e delle valutazioni comparative effettuate.

La graduatoria, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata all'albo della scuola con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria, nei limiti di cui alla Legge 241/90 e al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

A parità di posizione in graduatoria il Dirigente Scolastico può valutare il rapporto qualità/prezzo della prestazione offerta dall'esperto esterno. Inoltre, poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista.

Per particolari progetti, gli enti di formazione vengono contattati direttamente dal Dirigente scolastico tra quelli "accreditati".

Art. 7 - Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione.

Nel contratto saranno specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ex art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Art. 8 – Caratteristiche, obblighi, impedimenti

Per i contraenti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività e di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni, compresa la verifica dei risultati, la tenuta dei Registri, la stesura della relazione finale e gli obblighi di vigilanza. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di "rapporto privatistico" qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli art.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale e previdenziale è quello previsto per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, sono rinnovabili (tranne quelli oggetto di risoluzione o di recesso) ma non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Tutti i contratti possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività che non possono:

- essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9 - Comunicazione alla funzione pubblica

L'elenco dei contratti stipulati con i dipendenti Pubblici è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento può essere integrato e modificato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Istituto. Le delibere che integrano o modificano il presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia.

Il presente regolamento è parte integrante del regolamento d'Istituto approvato con delibera C.d.I. n. ___ del ___.

Esso rimarrà in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio.

Art. 11 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale Pubblicità

Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all'albo della scuola.

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.



Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo online dell'Istituto.

VIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004099 - 04/05/2023 - II.1 - U